

ALLEGATO A ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DC/PRO/2024/110

APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO” APPROVATO CON DELIBERAZIONE PG N. 528563/2020: AGGIORNAMENTO DELLE FINALITA' DEL GETTITO DI IMPOSTA, DISCIPLINA DEL TAVOLO TECNICO, ADEGUAMENTI NORMATIVI.

Art. 1

(modifiche all'art. 4)

All'art. 4, commi 2, 4 e 5 vengono apportate le seguenti modifiche.

Versione attuale	Versione modificata
Art. 4 Misura dell'imposta 2. L'imposta è applicata sulla base delle seguenti 3 fasce di prezzo riferite al costo della camera con colazione (al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) relativo al singolo pernottamento di 1 persona: 1.fascia: da 1 a 30,99 € 2.fascia: da 31 a 70,99 € 3.fascia: da 71 a 120,99 € 4.fascia: da 121 € La misura dell'imposta associata a ciascuna fascia di prezzo è modificabile con apposito atto di Giunta, previa consultazione del tavolo tecnico di cui all'art.10 e nel rispetto della soglia massima di 5 euro a persona per ogni pernottamento. 4. L'imposta dovuta sui canoni o	Art. 4 Misura dell'imposta 2. L'imposta è applicata sulla base delle seguenti 3 4 fasce di prezzo riferite al costo della camera con colazione (al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) relativo al singolo pernottamento di 1 persona: 1.fascia: da 1 a 30,99 € 2.fascia: da 31 a 70,99 € 3.fascia: da 71 a 120,99 € 4.fascia: da 121 € La misura dell'imposta associata a ciascuna fascia di prezzo è modificabile con apposito atto di Giunta, previa consultazione del tavolo tecnico di cui all'art.10 e nel rispetto della soglia massima di 5 euro a persona per ogni pernottamento a persona per ogni pernottamento prevista dal D.lgs. 23/2011 art. 4 comma 1, tenendo conto, limitatamente all'anno 2025, anche di quanto previsto dall'art. 1 comma 492 della Legge 213/2023. 4. L'imposta dovuta sui canoni o corrispettivi

<p>corrispettivi del soggiorno incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici nelle ipotesi di locazione breve di cui all'art.4 comma 1 e 5 ter del D.L.50/17 e in quelle di locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all'art.12 della L.R. Emilia-Romagna n.16/2004 viene liquidata, in deroga alle classi tariffarie di cui al comma 2, con l'applicazione di una tariffa in misura percentuale sul costo della camera o appartamento (comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) con il limite massimo di 5 euro a persona per notte di soggiorno. La misura percentuale della tariffa viene deliberata con apposito atto di Giunta.</p> <p>5. Previo apposito convenzionamento con il Comune, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici possono estendere la liquidazione dell'imposta su base percentuale (di cui al precedente comma 4) anche ad altre tipologie di strutture ricettive nel rispetto di quanto concordato nella convenzione stessa.</p>	<p>del soggiorno incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici nelle ipotesi di locazione breve di cui all'art.4 comma 1 e 5 ter del D.L.50/17 e in quelle di locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all'art.12 della L.R. Emilia-Romagna n.16/2004 viene liquidata, in deroga alle classi tariffarie di cui al comma 2, con l'applicazione di una tariffa in misura percentuale sul costo della camera o dell'appartamento (comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) con il limite massimo di 5 euro a persona per notte di soggiorno a persona per notte di soggiorno previsto dal D.lgs. 23/2011 art. 4 comma 1, tenendo conto, limitatamente all'anno 2025, anche di quanto previsto dall'art. 1 comma 492 della Legge 213/2023. La misura percentuale della tariffa viene deliberata con apposito atto di Giunta.</p> <p>5. Previo apposito convenzionamento con il Comune, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici possono estendere la liquidazione dell'imposta su base percentuale (di cui al precedente comma 4) anche ad altre tipologie di strutture ricettive nel rispetto di quanto concordato nella convenzione stessa.</p>
---	---

Art. 2
(modifiche all'art. 5)

All'art. 5 comma 2 lett. d) vengono apportate le seguenti modifiche.

Versione attuale	Versione modificata
<p>Art. 5 Obblighi del responsabile del pagamento d' imposta</p> <p>2. A tal fine il soggetto di cui al comma 1 è tenuto a:</p> <p>d) richiedere all'ospite che chieda di usufruire dell'esenzione di cui all'art.2 comma 3 lettera c) la necessaria certificazione rilasciata dalla struttura ospedaliera da trasmettere entro 3 giorni lavorativi all'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie del Comune.</p>	<p>Art. 5 Obblighi del responsabile del pagamento d' imposta</p> <p>2. A tal fine il soggetto di cui al comma 1 è tenuto a:</p> <p>d) richiedere all'ospite che chieda di usufruire dell'esenzione di cui all'art.2 comma 3 lettera c) la necessaria certificazione rilasciata dalla struttura ospedaliera da trasmettere - entro 3 giorni — lavorativi — unitamente alla comunicazione trimestrale di cui alla lettera b) all'Unità Intermedia Entrate dell'Area Risorse Finanziarie del Comune.</p>

Art. 3
(modifiche all'art. 6)

All'art. 6 comma 4 viene apportata la seguente modifica.

Versione attuale	Versione modificata
<p>Art. 6 Attività di accertamento e controllo</p> <p>4. Nel caso di omessa o infedele comunicazione trimestrale di cui all'art. 5 comma 2 lett. b) e/o nel caso di omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 5 comma 2 lett. e), nonché in caso d'inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a</p>	<p>Art. 6 Attività di accertamento e controllo</p> <p>4. Nel caso di omessa o infedele comunicazione trimestrale di cui all'art. 5 comma 2 lett. b) e/o nel caso di omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 5 comma 2 lett. e) f), nonché in caso d'inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a</p>

conoscenza, anche con l'ausilio della Polizia locale, dello Sportello Unico delle attività produttive e/o della Guardia di Finanza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web", così come previsto dall' art. 13 quater comma 2 del D.L 34/2019.	conoscenza, anche con l'ausilio della Polizia locale, dello Sportello Unico delle attività produttive e/o della Guardia di Finanza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web", così come previsto dall' art. 13 quater comma 2 del D.L 34/2019.
--	--

Art. 4
(modifiche all'art. 7)

All'art. 7 comma 1 viene apportata la seguente modifica.

Versione attuale	Versione modificata
<p>Art. 7 Sanzioni</p> <p>1. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 3 del presente regolamento si applica, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5- ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50.</p>	<p>Art. 7 Sanzioni</p> <p>1. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 3 del presente regolamento si applica, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell' di cui all'art. 13 del D. Lgs. 471/1997, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5- ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50.</p>

Art. 5
(modifiche all'art.8)

All'art. 8 vengono apportate le seguenti modifiche.

Versione attuale	Versione modificata
<p>Art. 8 Gettito dell'imposta</p> <p>1. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto disposto dall'art.4 comma 1 del D.Lgs.23/2011, è destinato a promuovere il sistema turistico locale mediante la realizzazione di progetti ispirati ai seguenti macro-obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promozione nazionale e internazionale della destinazione "Bologna"; - rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione; - riqualificazione e gestione dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi . <p>2. Con riferimento agli obiettivi di cui al comma 1, saranno finanziati i principali progetti inseriti nel Documento Unico di programmazione (DUP) di cui alle voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Progetto Bologna Welcome; -Progetto valorizzazione dei luoghi della cultura e del sistema museale; -Progetto organizzazione eventi e attività culturali. <p>3 Le specifiche azioni e i monitoraggi di</p>	<p>Art.8 Gettito dell'imposta</p> <p>1. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto disposto dall'art.4 comma 1 del D.Lgs.23/2011, è destinato a promuovere il sistema turistico locale mediante la realizzazione di progetti ispirati ai seguenti macro-obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promozione nazionale e internazionale della destinazione "Bologna"; - rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione; - riqualificazione e gestione dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali; - finanziamento dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. <p>2.Con riferimento agli obiettivi alle finalità di cui al comma 1, saranno finanziati i principali progetti obiettivi inseriti nel Documento Unico di programmazione (DUP) di cui alle voci referibili ai seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progetto Bologna Welcome Supporto allo sviluppo di una strategia per un Turismo di qualità, sostenibile e armonico con le esigenze dei cittadini e della città ; - Progetto Valorizzazione dei luoghi della cultura e del sistema museale; - Progetto Organizzazione eventi e attività culturali di rilievo nazionale e internazionale o comunque in grado di valorizzare e rendere la città più accogliente e attrattiva. <p>3.Le specifiche azioni e i monitoraggi di impieghi</p>

impieghi e di risultati in riferimento ai tre progetti di cui sopra, saranno materia di analisi e valutazione da parte del tavolo tecnico di cui al successivo art. 10.	e di risultati in riferimento ai tre progetti ambiti di cui sopra, saranno materia di analisi e valutazione da parte del tavolo tecnico di cui al successivo art. 10.
---	---

Art.6

(modifiche all' articolo 10)

All'art. 10 comma 2 vengono apportate le seguenti modifiche.

Versione attuale	Versione modificata
Art. 10 Tavolo tecnico 2. Il tavolo tecnico è convocato dall'assessore competente e si riunirà periodicamente (almeno una volta all'anno) per monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento ai temi di cui all' art. 8 del presente regolamento, alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta	Art. 10 Tavolo tecnico 2. Il tavolo tecnico è convocato dall'assessore competente o dal Presidente del Territorio Turistico e si riunirà periodicamente (almeno una volta all'anno) almeno due volte all'anno per monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento all'analisi dei versamenti trimestrali, all'utilizzo di dette risorse, all'efficacia delle attività poste in essere e ai temi di cui all'art. 8 del presente regolamento, alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta. Inoltre tale tavolo formula proposte per definire specifiche azioni per contrastare l'evasione dell'imposta.

Art. 7

(modifiche all'art. 11)

All'art. 11 comma 3 vengono apportate le seguenti modifiche.

Versione attuale	Versione modificata

<p>Art. 11 Disposizioni finali e transitorie</p> <p>3. Con riferimento all'anno di imposta 2020, le dichiarazioni trimestrali di cui all'art. 5 comma 2 lett. b) del previgente regolamento, se non ancora presentate, dovranno essere trasmesse al Comune entro il 15 gennaio 2021.</p>	<p>Art. 11 Disposizioni finali e transitorie</p> <p>3. Con riferimento all'anno di imposta 2020, le dichiarazioni trimestrali di cui all'art. 5 comma 2 lett. b) del previgente regolamento, se non ancora presentate, dovranno essere trasmesse al Comune entro la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni trimestrali di cui all'art. 5 comma 2 lett. b) del previgente regolamento è il 15 gennaio 2021.</p>
---	--